



REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi generali -

La funzione di Protezione Civile è costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Il Comune è titolare dei compiti e delle funzioni in materia di protezione civile di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 1/2018 e li svolge nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e degli indirizzi generali e specifici impartiti dai competenti Organi comunali.

Il Comune cura gli interventi di protezione civile sia in condizioni ordinarie che emergenziali, promuove la diffusione di buone pratiche in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

Il Comune attua campagne di sensibilizzazione e di informazione della popolazione in materia di protezione civile e valorizza la componente del volontariato organizzando, a tal fine, percorsi di formazione e aggiornamento dei volontari, nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Finalità del Regolamento -

Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, dei relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Articolo 3 – Finalità del Servizio di Protezione Civile -

L'attività del Servizio Comunale di Protezione Civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è organizzato per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri Enti e Amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Città Metropolitana, della Regione o dello Stato.

Costituisce altresì finalità preventiva di cui al comma 1 la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza,

l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

Articolo 4 - Componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile -

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto da:

- Sindaco, Autorità comunale di protezione civile;
- Comitato Comunale di Protezione Civile;
- Unità Comunale di Gestione della Crisi;
- U.I. Protezione Civile;
- Volontariato di protezione civile.

Costituisce struttura di coordinamento comunale la Direzione dell'Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile, di cui è parte integrante la U.I. Protezione Civile.

Il Sindaco, il Comitato Comunale di Protezione Civile e la Direzione dell'Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di protezione e difesa civile, di tutte le articolazioni ed unità organizzative comunali in qualità di funzioni di supporto, nonché degli Enti e delle Aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto, secondo le previsioni e le modalità contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile.

TITOLO II GLI ORGANI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Articolo 5 - Autorità Comunale di Protezione Civile -

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, con le attribuzioni previste dall'art. 6 del D.lgs. n.1/2018. Egli sovrintende tutte le attività di protezione civile della Città, presiede il Comitato Comunale di Protezione Civile e adotta gli atti previsti dalla legge.

Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate all'Assessore alla protezione civile.

Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco o, in sua vece, l'Assessore delegato assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la Struttura di coordinamento comunale, dandone immediata comunicazione, al Sindaco Metropolitano, al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco o l'Assessore delegato chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Sindaco Metropolitano, Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 6 - Comitato Comunale di Protezione Civile

È costituito il Comitato Comunale di Protezione Civile, di seguito indicato "Comitato", quale organo di superiore indirizzo politico-strategico di tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore delegato ed è composto dagli Assessori comunali, dal coordinatore dell'Assemblea dei Presidenti circoscrizionali, dal Segretario generale e dal Direttore generale.

Il Comitato può essere integrato dal Dirigente responsabile dell'area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile e/o da uno o più esperti-consulenti esterni alla Civica Amministrazione.

Il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'Autorità comunale di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del supporto tecnico dell'Unità Comunale di Crisi e del supporto amministrativo-operativo della U.I. Protezione Civile. Il Comitato si riunisce ed opera presso la sala Giunta del Palazzo Comunale.

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Articolo 7 - Unità Comunale di Gestione della Crisi -

È costituita l'Unità Comunale di Gestione della Crisi, di seguito indicata "Unità di crisi" quale organo direttivo-operativo di comando e controllo per la realizzazione di quanto stabilito dal Comitato e per la gestione tecnica degli interventi di protezione civile di competenza comunale.

L'Unità di crisi è presieduta dall'Assessore delegato o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore dell'Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile. Essa è composta dai vertici direttivi delle unità organizzative comunali di livello funzionale più elevato e dai loro eventuali delegati, sostituti o incaricati muniti di autonomi poteri decisionali, anche di spesa, in qualità di responsabili delle rispettive funzioni di supporto, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Ove occorra, ai lavori dell'Unità di crisi, su richiesta del suo Presidente, possono essere chiamati a partecipare i Direttori delle Circoscrizioni direttamente interessate dall'evento di protezione civile, i rappresentanti degli Enti e delle Aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di referenti delle rispettive strutture esterne di supporto, nonché uno o più esperti-consulenti esterni alla Civica Amministrazione.

I responsabili delle funzioni di supporto di cui al comma 2 provvedono senza indugio a adeguare ed aggiornare costantemente la propria organizzazione logistica ed operativa, ciascuno per la funzione di rispettiva competenza, allo scopo di garantire la puntuale attuazione, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, del Piano Comunale di Protezione Civile e delle direttive adottate dall'Unità di crisi.

Articolo 8 – Modello organizzativo della Protezione Civile Comunale-

Il modello organizzativo della Protezione Civile Comunale è così strutturato:

- Unità Intermedia Protezione Civile: tale ufficio è incardinato all'interno dell'Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile;
- Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- Volontariato di protezione civile.

Articolo 9 – Unità Intermedia Protezione Civile -

L'Unità Intermedia Protezione Civile assolve ai compiti ordinari e di emergenza inerenti alla protezione civile.

In caso di situazioni di emergenza e in ogni altro caso di particolare criticità per la popolazione e/o per il territorio, gli addetti all'Ufficio debbono garantirne, sino a cessate esigenze, il funzionamento continuativo ed ininterrotto, anche a mezzo dell'eventuale impiego di appartenenti al volontariato e attraverso turnazioni predisposte dal Dirigente.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile esercita i seguenti compiti:

- a. predispone gli atti e provvedimenti amministrativi relativi all'espletamento delle azioni e degli interventi previsti nel presente Regolamento;
- b. assicura, per il tramite del Dirigente, il supporto tecnico-amministrativo al Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile e all'Assessore da lui delegato;
- c. cura e mantiene i rapporti con gli Enti, territoriali e non, titolari di competenze in materia di protezione civile e operanti sul territorio comunale;
- d. cura il costante aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e delle banche dati inerenti al servizio di Protezione Civile Comunale;
- e. provvede alla redazione degli atti e provvedimenti necessari all'acquisizione delle risorse tecnico-strumentali previste dal PEG ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni di protezione civile avvalendosi della collaborazione di altri settori e/o uffici comunali;
- f. cura, per il tramite del Dirigente, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei dipendenti e degli appartenenti alle Associazioni di volontariato di protezione civile e attua iniziative e progetti finalizzati all'informazione della popolazione e alla diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile;
- g. predispone apposite convenzioni volte a regolare il rapporto tra il Comune di Bologna e le Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- h. applica, per il tramite del Dirigente, le direttive e gli indirizzi che il Sindaco o l'Assessore da questi delegato impartiscono in ordine al servizio di protezione civile comunale;

- i. informa e aggiorna periodicamente il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, in merito al generale andamento del Servizio di Protezione Civile Comunale, fatto salvo l'onere di comunicazione previsto dalle procedure del Piano comunale di protezione civile e da attuarsi in conformità alle medesime. La periodica informazione sul generale andamento del servizio di protezione civile comunale avviene nelle forme e modalità concordate tra il Sindaco e/o l'Assessore da lui delegato e il Dirigente;
- j. provvede, periodicamente, alle verifiche dello stato di efficienza tecnica e di corretta conservazione delle dotazioni strumentali di cui è dotato l'Ufficio e di quelle assegnate alle Associazioni di volontariato e segnala al Dirigente ogni anomalia eventualmente riscontrata;
- k. provvede alla gestione delle emergenze di protezione civile, nel rispetto delle modalità e procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile e delle direttive impartite dal Sindaco e/o dall'Assessore da lui delegato e dal Comitato Comunale di Protezione Civile;
- l. attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ove le contingenze indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile lo prevedano;
- m. predispone e aggiorna il Piano comunale di protezione civile;
- n. cura ogni altro compito e ogni altra attività inerenti al servizio comunale di protezione civile, ancorché non espressamente elencati in alcuno dei punti precedenti, sempreché, la normazione interna all'ente non li deleghi ad altri uffici e/o strutture comunali.

Articolo 10 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è istituito presso l'U.I. Protezione Civile; esso costituisce la struttura operativa di riferimento per il coordinamento degli interventi comunali nelle situazioni di emergenza della protezione civile.

Il C.O.C. è attivato dal Sindaco e ha sede nei locali individuati dalla U.I. Protezione Civile o in altri individuati dal Sindaco.

Presso il C.O.C. si riunisce il Comitato Comunale di Protezione Civile e/o l'Unità Gestione della Crisi, integrati dai responsabili dei settori comunali e dai rappresentanti degli enti, delle istituzioni e da quelli delle Organizzazioni di volontariato convenzionate, il cui coinvolgimento sia ritenuto necessario per la migliore gestione tecnico operativa dell'emergenza in corso.

Il C.O.C. monitora costantemente l'andamento dell'emergenza in corso e acquisisce dati, segnalazioni e informazioni utili all'adozione degli interventi di emergenza e ne cura la tempestiva veicolazione a tutti i soggetti interessati.

Il Centro Operativo Comunale è la struttura che coordina gli interventi di emergenza a livello locale, coinvolgendo anche enti e aziende esterne all'amministrazione.

Il C.O.C. si attiva in fase di preallarme e di emergenza, secondo le procedure del Piano Locale di Protezione Civile, ed è organizzato per funzioni di supporto.

Articolo 11 - Funzioni di supporto -

Le funzioni di supporto rappresentano le singole risposte da attuarsi in ordine alle contingenze in atto.

Ciascuna funzione di supporto fa capo a uno o più responsabili; il responsabile di ogni singola funzione provvede ad aggiornare i dati ad essa relativi e, in situazioni di emergenza, costituisce l'esperto che all'interno del C.O.C. è chiamato ad affiancare l'Autorità comunale di protezione civile.

Le funzioni di supporto sono indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile che ne specifica analiticamente i compiti e ne individua i singoli responsabili e gli organi di supporto.

Articolo 12 – Supporto ad altre Amministrazioni locali-

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 12, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 1/2018, al fine di fornire supporto ad altre Amministrazioni locali colpite da eventi calamitosi viene definita la seguente modalità di impiego del personale che sarà coordinato dalla U.I. Protezione Civile del Comune di Bologna:

- a. adozione di ordinanza sindacale manifestante la volontà di inviare personale da individuare in base alle necessarie professionalità e trasmessa, per l'esecuzione, ai titolari delle relative funzioni;
- b. messa a disposizione, con provvedimento dirigenziale, del personale che ha manifestato la disponibilità, secondo turni prestabiliti e con mezzi forniti dalla U.I. protezione civile;
- c. tenuta, da parte delle direzioni di provenienza, della documentazione relativa alle spese sostenute, anche per una eventuale rendicontazione utile ad ottenere eventuali rimborsi.

A supporto delle Amministrazioni locali colpite da eventi calamitosi, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile può attivare la Colonna Mobile degli Enti Locali a cui aderisce il Comune di Bologna (Delibera di Giunta P.G. n. 505382/2018, DG/2018/89 del 04/12/2018).

TITOLO III VOLONTARIATO

Articolo 13 - Volontariato di protezione civile -

Il Comune di Bologna riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di protezione civile, sia come espressione della società civile che come punto focale delle capacità di ripresa, resistenza, flessibilità e adattabilità del territorio.

Il Comune di Bologna assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, all'attività di previsione, prevenzione anche non strutturale, e di soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui al D.lgs. 1/2018 e successive modificazioni.

Il Comune di Bologna riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio U.I. Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, nel rispetto dei principi enunciati dal D.lgs. n. 117/2017 e dalla L.R. n. 1/2005.

Il Comune di Bologna può concorrere alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell'Art. 33 del D.lgs. 1/2018 e s.m.i. per le attività di prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni e lo sviluppo delle capacità di reazione delle comunità, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato.

L'U.I. Protezione Civile del Comune di Bologna promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi, attrezzature e spazi.

Articolo 14 -Convenzioni tra il Comune e il volontariato-

Il Comune di Bologna riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Il Comune di Bologna provvede a stipulare specifiche convenzioni, con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, previa pubblicazione di apposito bando pubblico.

Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate opereranno sotto il coordinamento dell'U.I. Protezione civile per le attività previste.

Sulla base del relativo stanziamento di bilancio, il Comune di Bologna erogherà, alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate, un rimborso a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività previste nella stessa convenzione. Tale rimborso verrà parametrato sulla base dei servizi effettivamente svolti su richiesta della U.I. Protezione Civile.

Le voci di spesa ammissibili a rimborso, che dovranno obbligatoriamente essere documentate e preventivamente autorizzate, sono le seguenti:

- a. assicurazione volontari, visite mediche e corsi di formazione di protezione civile;
- b. assicurazione mezzi contemplati in convenzione;
- c. costi annuali di manutenzione ordinaria dei mezzi in convenzione (revisione, tagliandi, ecc.);
- d. spese per acquisto di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale e per volontari impiegati;



- e. spese generali di funzionamento della sede associativa;
- f. carburante e pedaggi autostradali per i mezzi impiegati in attività su richiesta della U.I. Protezione Civile;
- g. spese non rientranti nelle voci precedenti, connesse ad emergenze o cause improvvise e pertanto non prevedibili, previa autorizzazione della U.I. Protezione Civile.

Le voci di spesa ammesse a rimborso sono quelle direttamente imputabili alle attività o servizio esplicitati nell'oggetto della convenzione. Per quanto riguarda i costi indiretti, saranno ammessi solo per la quota parte relativa alle attività indicate in convenzione.



SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI..... 2

Articolo 1 – Principi generali -..... 2

Articolo 2 – Finalità del Regolamento -..... 2

Articolo 3 – Finalità del Servizio di Protezione Civile -..... 2

Articolo 4 - Componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile -..... 3

TITOLO II

GLI ORGANI DELLA PROTEZIONE CIVILE.....3

Articolo 5 - Autorità Comunale di Protezione Civile -..... 3

Articolo 6 - Comitato Comunale di Protezione Civile..... 4

Articolo 7 - Unità Comunale di Gestione della Crisi -..... 4

Articolo 8 – Modello organizzativo della Protezione Civile Comunale-..... 5

Articolo 9 – Unità Intermedia Protezione Civile -..... 5

Articolo 10 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.)..... 6

Articolo 11 - Funzioni di supporto -..... 7

Articolo 12 – Supporto ad altre Amministrazioni locali-..... 7

TITOLO III

VOLONTARIATO.....7

Articolo 13 - Volontariato di protezione civile -..... 7

Art. 14 - Convenzioni tra il Comune e il volontariato-..... 8